

STATUTO

del

**Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia,
Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV)****Capo I - Generalità****Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati**

Con la denominazione di **Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV)** è costituito, tra i Comuni di:

Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del **22 febbraio 2010** (LCons).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha per scopo la costruzione e la gestione di una Casa per anziani destinata prioritariamente agli anziani residenti nei Comuni consorziati. Il Consorzio può assumere e svolgere altre attività a favore della popolazione anziana o di altre fasce di popolazione con bisogni analoghi. L'attività del Consorzio si svolge secondo le disposizioni di legge stabilite dalla Confederazione e dal Cantone in materia. Il Consorzio può delegare in tutto o in parte le sue attività a terzi che garantiscano le medesime condizioni di esercizio cui deve sottostare il Consorzio medesimo.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a **...**

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

Capo II - Organi del Consorzio

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile
- b) la Delegazione consortile
- c) l'Organo di controllo esterno.

Essi stanno in carica un quadriennio.

Il Consiglio consortile può istituire commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

a) Consiglio consortile

Art. 6 Composizione

Il Consiglio consortile è composto di sei membri. Ogni Comune ha diritto ad un consigliere delegato.

Il diritto di voto dei delegati comunali è stabilito secondo la legge, sulla base degli ultimi dati disponibili della popolazione residente permanente di fine anno pubblicata sull'Annuario statistico ticinese. Per i Comuni che partecipano solo parzialmente al Consorzio, la popolazione residente permanente verrà considerata proporzionalmente all'interessenza.

Art. 7 Elezione

I membri del Consiglio consortile sono eletti nei rispettivi Comuni dai Consigli comunali, a norma dell'articolo 13 cpv. 1 lett. o) della LOC, entro 30 giorni dalle elezioni comunali e stanno in carica 4 anni.

È eleggibile ogni cittadino domiciliato nei Comuni consorziati.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di dipendente del Consorzio.

Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con lo stesso sistema di cui al cpv. 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.

Art. 8 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) approva il preventivo e il conto consuntivo;
- b) delibera sulle spese non previste dal preventivo in quanto superino l'importo annuo di competenza della Delegazione consortile di cui all'art. 14;

- c) approva le opere consortili sulla base di progetti e preventivi definitivi e il relativo piano di finanziamento e autorizza la Delegazione consortile a contrarre i mutui necessari;
- d) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto e la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- e) adotta i regolamenti consortili;
- f) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo statuto ad altro organo;
- g) fissa il termine entro il quale i crediti di cui alla lett. c) decadono, se non sono utilizzati;
- h) nomina tra i suoi membri:
 - il Presidente
 - il Vicepresidente
 - 2 scrutatori
- i) nomina, nella seduta costitutiva, la Delegazione consortile e il Presidente della stessa.

Art. 9 Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo della Legge organica comunale, tranne gli art. 42, 43, 47, 75 e segg.

Art. 10 Sessioni ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si raduna in sessione ordinaria due volte all'anno.

La prima sessione si tiene entro la fine del mese di aprile ed è dedicata principalmente all'esame della gestione dell'esercizio precedente.

La seconda sessione si tiene entro la fine di novembre ed è dedicata principalmente del conto preventivo dell'anno seguente.

Il Consiglio consortile si raduna in seduta straordinaria:

- a) se la Delegazione consortile lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente
- c) se almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati ne fanno richiesta scritta e motivata al Presidente.

b) Delegazione consortile

Art. 11 Composizione

La Delegazione consortile si compone di 5 membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri. E' auspicata una adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio, riservato il rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 12 Elezione

La Delegazione consortile é nominata dal Consiglio consortile tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi partitici che lo compongono.

La carica di membro della Delegazione consortile é incompatibile con quella di Consigliere di Stato nonché di membro del Consiglio consortile o di dipendente del Consorzio.

Sono inoltre applicabili i motivi di incompatibilità di cui all'art. 83 della LOC.

Art. 13 Presidente

Il Presidente della Delegazione consortile è nominato dal Consiglio consortile, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, tra i membri della Delegazione.

Art. 14 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- a) esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio consortile;
- b) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- c) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni;
- d) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- e) nomina il Vice presidente;
- f) nomina i dipendenti del Consorzio;
- g) nomina nel suo seno o fuori le Commissioni speciali, che si rendessero necessarie, per lo studio di oggetti di particolare importanza;
- h) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- i) cura l'esecuzione e l'applicazione dei regolamenti consortili.

La Delegazione consortile può decidere spese correnti non preventivate per un importo massimo pari al 2 % delle spese correnti approvate a Preventivo, ma al massimo CHF 30'000 all'anno.

La Delegazione consortile può decidere autonomamente spese per investimenti netti pari al massimo a CHF 50'000 all'anno, senza preventiva approvazione da parte del Consiglio consortile. Tali spese vanno sottoposte per ratifica al Consiglio consortile in sede di consuntivo annuale.

Art. 15 Funzionamento

La Delegazione consortile funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della Legge organica comunale, tranne gli articoli 80-81-82, da 106 a 110 inclusi e 116.

Per agevolare la gestione di oggetti di sua competenza la Delegazione può organizzarsi istituendo dei dicasteri o delle commissioni.

La Delegazione consortile nomina un organo di controllo esterno ai sensi dell'articolo 171a cpv. 2 LOC.

La Delegazione consortile può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo annuo di CHF 50'000.--.

c) **Organo di controllo esterno**

Art. 16 Qualifiche

L'organo di controllo esterno deve disporre dell'abilitazione professionale quale revisore iscritto all'albo federale dei revisori gestito dall'Autorità federale di sorveglianza sui revisori (ASR).

Art. 17 Nomina

L'organo di controllo esterno è nominato dalla Delegazione consortile per un periodo di quattro anni corrispondente al periodo di legislatura.

Art. 18 Funzionamento

L'organo di controllo esterno funziona in applicazione analoga delle norme dell'art. 171a della Legge organica comunale.

Il Consiglio consortile ha diritto di prendere conoscenza del contenuto dei rapporti allestiti dall'organo peritale di controllo e di richiedere informazioni supplementari.

Capo III - Finanziamento e gestione

Art. 19 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) gli incassi per le prestazioni fornite a terzi;
- c) i sussidi e i proventi da contratti di prestazione;
- d) altri contributi da terzi.

Art. 20 Quote di partecipazione

Le chiavi di riparto vengono calcolate ogni anno nell'ambito dell'allestimento del preventivo. Essa fa stato anche per il calcolo del riparto inerente al consuntivo del medesimo anno.

A. Spese di investimento

I Comuni partecipano alle spese di investimento del Consorzio in base ad una chiave di riparto che considera due categorie di parametri:

- a) Parametri relativi alla popolazione, con un peso totale del 50%:
 - popolazione finanziaria
- b) Parametri relativi alla forza finanziaria con un peso del 50%:
 - indice di forza finanziaria (IFF), moltiplicato per
 - popolazione finanziaria.

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Indice di forza finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali
Valutazione: proporzionalmente alla popolazione finanziaria
Anno: ultimi dati disponibili

2. Popolazione finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali
Valutazione: abitanti per Comune
Anno: ultimi dati disponibili

La chiave di riparto per le opere di investimento viene calcolata una sola volta per ogni investimento e viene applicata per tutti costi imputabili all'investimento. La data determinante è quella dell'anno dell'approvazione del messaggio relativo alla richiesta di credito da parte del Consiglio consortile.

B. Spese di gestione

I Comuni partecipano alle spese di gestione del Consorzio (spese residue non coperte dai mandati di prestazione, dai sussidi e da altre entrate) in base ad una chiave di riparto che considera due categorie di parametri:

- a) Parametri relativi all'occupazione, con un peso totale del 50%:
 - occupazione di domiciliati comunali per rapporto al totale delle giornate di occupazione dei domiciliati di tutti i Comuni consorziati
- b) Parametri relativi alla forza finanziaria con un peso del 50%:
 - indice di forza finanziaria (IFF), moltiplicato per
 - popolazione finanziaria.

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Giornate di occupazione:

Fonte dei dati: Amministrazione della Casa anziani / dati per statistica DSS
Valutazione: quota delle giornate dei domiciliati di un Comune sul totale delle giornate dei domiciliati di tutti i Comuni consorziati
Anno: anno di esercizio

2. Indice di forza finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali
Valutazione: proporzionalmente alla popolazione finanziaria
Anno: ultimi dati disponibili

3. Popolazione finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli enti locali
Valutazione: abitanti per Comune
Anno: ultimi dati disponibili

Art. 21 Tasse e contributi

I contributi e le tasse dovute dagli utenti sono prelevate dal Consorzio.

Art. 22 Tenuta dei conti

Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della Legge organica comunale.

Art. 23 Bilanci preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato.

Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate, esse possono essere approvate solo con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 25 Opere consortili

I progetti per opere d'investimento consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti ai Municipi dei Comuni consorziati almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Capo IV - Norme varie

Art. 26 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione consortile con il Direttore vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 27 Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili é dato ricorso nei modi previsti dalla Legge organica comunale.

Art. 28 Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio consortile.

Per la ripartizione del patrimonio residuo ai Comuni fa stato la chiave di riparto per le opere di costruzione determinante alla data della decisione di liquidazione.

È riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la sua approvazione da parte della Sezione degli enti locali, per delega da parte del Consiglio di Stato.

Luogo, data

BOLLA